Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXII — Roma — Mercoledì 2 novembre — Numero 257

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma presso l'Amministrazione:	L. 40	L. 24	L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno	» 45	» 26	» 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	» 90	» 50	» 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1425, ***che autorizza la spesa di lire quindici milioni, da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, per consolidamento di frane e trasferimenti di abitati.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire quindici milioni, da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, per il consolidamento di frane minaccianti abitati, al quale provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e di Calabria, e per il trasferimento di abitati in nuova sede a cura dello Stato in tutte le provincie del Regno, a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV.

Tale spesa, in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 13 aprile 1911, n. 311, dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, dal decreto Reale 14 novembre 1920, n. 1657, e dalla legge 8 febbraio 1921, n. 79, sarà stanziata al capitolo 181 del bilancio stesso per l'esercizio 1921-922.

Art. 2.

Per i trasferimenti degli abitati di cui al precedente articolo, sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097.

Il termine di cui agli articoli 3 e 15 del decreto stesso è fissato al 31 dicembre 1922.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ

Regio decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1426, *concernente la sistemazione dei mutui per disoccupazione concessi agli Enti locali delle provincie di Belluno e Udine.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571;

Ritenuta l'opportunità di stabilire definitivamente il modo di sistemazione dei mutui concessi per opere contro la disoccupazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571, alle Amministrazioni provinciali, comunali ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, le quali furono completamente occupate e devastate dal nemico, sarà assunta dallo Stato la quota globale di L. 40 milioni, in relazione all'ammontare delle opere che si ritengono estranee alla competenza degli enti locali o che sono state iniziate dall'autorità militare e poi continuate o completate a carico dei mutui di cui sopra.

La ripartizione della detta quota a carico dello Stato, fra gli Enti interessati, sarà fatta con decisione inappellabile di una Commissione locale composta di quattro funzionari governativi nominati dai ministeri dell'interno, del tesoro, dei lavori e delle terre liberate, e di tre rappresentanti degli Enti interessati, da designarsi uno dalle Provincie e due dai comuni.

La quota a carico dello Stato sarà iscritta, con decreto del ministro del tesoro, negli stati di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate, in correlazione coll'ammortamento dei mutui e con versamento entro il 25 giugno di ogni anno; ed in corrispondenza saranno ridotte a cura della Cassa depositi e prestiti le delegazioni che dovranno essere rilasciate dagli Enti mutuatari per l'intero ammontare dei mutui concessi.

Art. 2.

L'ammortamento del capitale dei mutui di cui all'articolo precedente, è prorogato al 1° gennaio 1926.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sull'importo capitale dei detti mutui fino alla data suddetta faranno carico al bilancio del Ministero delle terre liberate con stanziamenti da disporsi mediante decreti del ministro del tesoro, e con versamento entro il 25 giugno di ogni anno, al pari di quelli che faranno successivamente carico al bilancio del Ministero del tesoro durante l'ammortamento dei mutui.

Art. 3.

L'ulteriore amministrazione dei mutui di cui nel presente decreto sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti su domanda degli Enti mutuatari e su nulla osta del prefetto, rilasciato con riferimento allo stato dei lavori riconosciuto regolare dal Genio civile, appena gli Enti stessi, deliberata ed approvata la garanzia del mutuo, avranno rilasciate le delegazioni e soddisfatta la tassa di concessione governativa.

Resta ferma la facoltà di fare anticipazioni ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 168 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ

Regio decreto-legge 9 ottobre 1921 n. 1427, *concernente il ripristino di concessioni speciali e di biglietti circolari sulle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visti gli articoli 39 e 62 ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, num. 53;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a ripristinare il rilascio dei biglietti a tariffa ridotta in base alle concessioni speciali I, XIII, XIV, XV (I, VII, V e VIII dell'allegato alla legge 29 dicembre 1901, n. 563) e XX (R. decreto 9 maggio 1912, n. 470) stato sospeso con decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, art. 1, comma e).

Art. 2.

Il comma b) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n 53, è soppresso per la parte riguardante i biglietti per viaggi circolari ad itinerario già stabilito.

Art. 3.

Il comma b) delle avvertenze al prospetto dei prezzi inserito nell'art. 13 parte prima delle tariffe e condizioni pei trasporti; l'art. 26 della detta parte prima e gli articoli 2, 19 e 20 dell'allegato n. 5 alla parte seconda delle anzicennate tariffe sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il provvedimento di cui all'art. 1 andrà in vigore dieci giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*; quelli di cui agli articoli 2 e 3 verranno attuati dal giorno che sarà stabilito dalle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà, ai sensi dell'art 39, comma 2°, della legge 7 luglio 1907, n. 429, presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Allegato.

Parte prima delle tariffe e condizioni pei trasporti

CAPO II.

Del trasporto dei viaggiatori.

Art. 13. — Prospetto dei prezzi (Avvertenza b). — I prezzi dei biglietti a tariffa ridotta e le relative riduzioni percentuali (salve le disposizioni speciali pei biglietti di andata e ritorno (art. 25) e pei biglietti circolari) (art. 26) si computano sulla media dei prezzi sopraindicati di ciascuna classe rispettiva, con facoltà ai viaggiatori di servirsi indistintamente dei treni diretti, omnibus o misti, pei quali i biglietti sono resi validi.

Art 26. — Biglietti di viaggio circolare. — L'Amministrazione ha facoltà di istituire biglietti per viaggi circolari con itinerari da essa stabiliti.

I prezzi di detti biglietti, per viaggi di percorrenza complessiva non superiore a 400 chilometri, si computano in base alla tariffa generale per treni diretti od a quella per treni omnibus, applicato rispettivamente sui tratti serviti oppur no da treni diretti.

I prezzi invece per viaggi di percorrenza complessiva superiore ai 400 chilometri, si computano in base a quelli di due biglietti a tariffa differenziale *A* per una percorrenza eguale alla metà della complessiva.

I biglietti per tali viaggi non sono trasferibili e le relative norme, condizioni e discipline - che si intendono accettate col semplice acquisto del biglietto - risultano dalla parte II delle tariffe (allegato n. 5).

Allegato n. 5.

Parte seconda delle tariffe e condizioni pei trasporti

—

Biglietti di viaggio circolare

—

Tariffe, norme e condizioni relative

(Art. 26 delle tariffe e condizioni pei trasporti)

—

Art. 2. — I biglietti sono personali e non trasferibili. Non possono quindi essere utilizzati se non dalla persona alla quale vengono intestati all'atto dell'acquisto.

Art. 19. — Ai ragazzi di età compresa fra i tre ed i sette anni è accordata la riduzione del 50 0[0 sul prezzo del biglietto.

Art. 20 — La durata della validità dei biglietti è stabilita come segue:

15 giorni per i viaggi di percorso fino a 400 chilometri;

30 giorni per i viaggi di percorso da 401 a 1000 chilometri;

45 giorni per i viaggi di percorso superiore a 1000 chilometri.

Gli accennati periodi di validità possono essere, prima della scadenza prorogati in una o più volte fino a raggiungere quello della primitiva validità, verso pagamento, per ogni giorno indivisibile di proroga, di un supplemento di tassa in ragione dell'uno per cento del prezzo pagato originariamente per il biglietto. La prima proroga non può essere inferiore ai dieci giorni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dell'industria e commercio
BELOTTI.

Regio decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1428, *che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della R. marina.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto numero 1745, in data 4 settembre 1919, col quale la giurisdizione del tribunale

militare per l'esercito in Rodi fu estesa ai militari della R. marina destinati a terra od a bordo nel Mediterraneo orientale;

Considerato che il tribunale militare per l'esercito in Rodi fu soppresso con bando del Comando del Regio corpo di spedizione italiano nel Mediterraneo orientale in data 16 luglio 1920, e che, con bando del presidio militare di Costantinopoli in data 13 marzo 1921, fu instituito in tale città un tribunale di guerra pei militari del Regio esercito;

Visto l'art. 4 del Regio decreto numero 1389 in data 30 settembre 1920 contenente norme per il passaggio allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con i ministri della guerra e della giustizia e degli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 4 settembre 1919, n. 1745, sono apportate le seguenti varianti:

a) al 1° comma dell'art. 1, alle parole « Tribunale militare per l'esercito in Rodi » sono sostituite le altre « Tribunale di guerra in Costantinopoli »; ed alle parole « sia destinati a terra, sia destinati a bordo di navi dislocate nel Dodecaneso » sono sostituite le altre « sia destinati a terra, sia destinati a bordo di navi dislocate nel Mediterraneo orientale »;

b) all'art. 2, alle parole « Tribunale militare per l'esercito » sono sostituite le altre « Tribunale di guerra »;

c) all'art. 3, alle parole « Tribunale di Rodi » sono sostituite le altre « Tribunale di guerra in Costantinopoli ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO — GASPAROTTO — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1435, *che abroga il Regio decreto 12 giugno 1921, n. 847, contenente disposizioni sul conferimento della libera docenza.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 giugno 1921, n. 847, contenente disposizioni circa il conferimento della libera docenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro decreto 12 giugno 1921, n. 847, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1469, *concernente la nomina dei membri delle Commissioni consultive regionali per le nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Delle Commissioni consultive regionali per le nuove Provincie, composte ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319, fanno parte di diritto, oltre ai senatori e deputati della rispettiva circoscrizione, anche i commissari per gli affari autonomi provinciali o i presidenti delle Giunte provinciali straordinarie oppure loro delegati da designarsi al commissario generale civile.

Per il computo dei membri da nominarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sarà tenuto conto anche di tali membri di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.